

1) Generalità: RONZULLI SPA verrà di seguito denominata anche "venditore" o "produttore". Il compratore verrà di seguito denominato anche "cliente" o "compratore".

Queste condizioni governano tutti i contratti di vendita della RONZULLI SPA e nessun'altra condizione non inclusa qui sotto sarà riconosciuta valida, a meno che non sia stata da entrambe le parti accettata per iscritto. Qualora il compratore dissentisse in tutto o in parte sulle clausole qui sotto riportate, contestualmente alla trasmissione del proprio ordine dovrà darne comunicazione scritta al venditore, il quale si riserva, in tal caso, la facoltà di non accettare o annullare il contratto e/o l'ordine, o di variarne le quotazioni in rapporto a quanto richiesto.

2) Validità, prezzi e diritto di sospensione: **2.1** Le quotazioni sono passibili di variazioni. I preventivi scritti del produttore non sono da considerarsi come contratti vincolanti di forniture e se non altrimenti indicato ed hanno una validità propositiva non superiore a quindici giorni solari decorrenti dalla loro data. **2.2** Le conferme d'ordine emesse dal venditore divengono valide e vincolanti e costituiscono impegno contrattuale per il venditore. **2.3** Indipendentemente dai diritti legali del venditore, il venditore si riserva il diritto di sospendere le consegne in caso di violazione di contratto da parte del compratore e/o di mancati pagamenti su forniture precedenti. **3) Contestazioni, reclami e responsabilità:** **3.1** - Le contestazioni devono essere fatte per **iscritto entro 8** giorni dalla consegna con idonea documentazione (i.e. campioni, fotografie, etc.) dopodiché il venditore non accetterà reclami inerenti alla corrispondenza dei prodotti all'ordine o a vizi palesi. Ugualmente i vizi occulti vanno contestati entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza del diritto al reclamo. **3.2** Al fine dei reclami, la merce è garantita per 6 mesi dalla fornitura (data del DDT o, in caso di merce con ritiro a carico del cliente o tenuta a stock su disposizione di quest'ultimo, dalla data di produzione). Nessun reclamo, neanche per vizi od errori non derivanti dal trascorrere del tempo, potrà essere accettato oltre tali termini. **3.3** - In caso di contestazione, la merce deve essere tenuta senza spese a disposizione presso il cliente per eventuali controlli, oppure fatta rientrare in RONZULLI su richiesta esplicita ed autorizzata, in condizioni adatte alla sua migliore conservazione, e deve essere garantita la possibilità di tutti i sopralluoghi necessari sia al venditore che ad un eventuale perito dell'assicurazione e/o fornitore e/o aventi causa. Qualora la merce venisse distrutta senza autorizzazione, oppure utilizzata in tutto o in parte, o venisse negato l'accesso per i dovuti controlli, nessun indennizzo verrà riconosciuto. Il fornitore è tenuto a pronunciarsi sul reclamo, accettandolo o motivando un eventuale rifiuto, entro 60 giorni dalla data di contestazione.

3.4 - La ditta utilizzatrice è tenuta a verificare la qualità, la conformità ai valori riportati nelle schede tecniche e l'idoneità alle proprie applicazioni del materiale ricevuto prima di utilizzarlo, e la conformità del materiale al proprio processo di lavorazione. Tranne che in caso di difetto occulto, non rilevabile durante il necessario controllo iniziale, la fornitrice non risponde di eventuali danni diretti o indiretti causati da merce difettosa che il compratore, per propria scelta o per imperizia o mancanza di controllo, avesse comunque posto in lavorazione, essendo tenuta solo alla sua sostituzione in garanzia nei normali tempi di produzione e consegna. **3.5** - Il venditore declina ogni responsabilità in merito all'utilizzazione della merce fornita per usi non specificamente previsti dalle schede tecniche. In particolare la ditta fornitrice non risponde né della conservazione dei prodotti confezionati dal cliente utilizzando i materiali forniti, né di qualsiasi alterazione essi avessero a subire. **3.6** - In caso di arresto della produzione dovuto a difetto occulto, non riscontrabile al controllo preliminare, l'importo massimo indennizzabile per fermo macchina dimostrabile non potrà superare le 8 (otto) ore lavorative in totale, applicabili una sola volta per ciascuna fornitura, quantificate sulla base della retribuzione media straordinaria di operaio addetto al settore, considerando ivi incluse la mancata produzione ed il lucro cessante dovuto ai fermi macchina (che si considerano recuperabili tramite successivo lavoro straordinario). **3.7** - Al cliente si suggerisce di dotarsi di scorte di emergenza adeguate alle proprie necessità, calcolate tenendo in considerazione anche la possibilità di ricevere una partita di merce difettosa, errata, avariata o inutilizzabile, o di subire dei ritardi nei trasporti o la mancata consegna per cause diverse anche non necessariamente di forza maggiore (furto, incidente, ritardata o mancata consegna delle materie prime al produttore, scioperi, assenza, errori o negligenza delle maestranze, guasti agli impianti, black-out, etc.). Per tale motivo nessun indennizzo sarà dovuto al compratore per l'eventuale perdita di ordini e/o clienti o maggiori oneri produttivi o perdite di produzione dovuti a ritardi a qualunque causa riferiti o a mancate consegne etc., quando indipendenti dalla volontà del venditore. **3.8** - Eventuali reclami non autorizzano il compratore a sospendere i pagamenti contrattuali previsti. Eventuali resi vanno effettuati nell'imballaggio originale o altro equivalente, previa autorizzazione della RONZULLI SPA e con corriere convenzionato con quest'ultima (in caso contrario le spese di trasporto restano a carico del compratore). Non si accettano resi di merce deteriorata da manipolazioni o trasporto o imballata in modo non idoneo.

3.9 - La merce venduta a clienti italiani si intende sempre soggetta esclusivamente alla legge italiana e destinata esclusivamente al mercato italiano. In caso di spedizione all'estero da parte (o su richiesta) del compratore della merce o di prodotti con essa fabbricati o confezionati, in caso di contestazione il venditore risponde esclusivamente per il puro valore della merce da esso fornita, sulla base del valore fatturato al cliente italiano. A meno di espresso patto contrario scritto, con conseguente stipulazione di adeguata assicurazione e relativi costi, il venditore non sarà ritenuto

responsabile per altri danni diretti o indiretti, ivi compresi i costi di trasporto e di tasse o dazi, tale essendo la comune volontà delle parti allo scopo di contenere i prezzi. Tale clausola è inderogabile per Paesi quali USA, Canada, Africa o comunque extra-CEE. **3.10** Qualora fossero presenti difetti occulti, il Cliente è tenuto a sospendere la lavorazione ed avvisare immediatamente il fornitore. Nel caso in cui il difetto si rendesse visibile durante la trasformazione, il venditore riconoscerà solo i costi, se effettivamente sopportati, relativi alla trasformazione di DUE sole bobine, quantitativo statisticamente significativo per evidenziare la non conformità e sospendere la lavorazione. **3.11** Il compratore è tenuto, dal momento della scoperta dei vizi, a porre in essere ogni accorgimento necessario per ridurre i rischi di ulteriore deterioramento del prodotto ed aggravio del danno, pena la perdita di ogni diritto al risarcimento.

4) Condizioni di stoccaggio: Non sono ammessi reclami se, per effetto di un magazzinaggio difettoso da parte del compratore, la merce subisce variazioni o, comunque, diviene anche parzialmente inidonea all'uso cui è destinata. La merce deve essere conservata dal compratore nel suo imballaggio originale alle condizioni seguenti:

- Temperatura compresa tra 15 e 30°C - Tenere al riparo dai raggi solari - Non esporre ad esalazioni di solventi e gas, o irraggiamento ad alte concentrazioni - Umidità relativa compresa tra il 50-70% - Non sovrapporre i pallets - Confezioni parzialmente usate vanno richiuse o adeguatamente protette. I locali del magazzino e le modalità di stoccaggio devono garantire il rispetto delle norme di igiene relative ai prodotti destinati al contatto diretto con alimenti.

5) Termini di consegna: **5.1** - Salvo patto contrario scritto, i termini di consegna non sono mai tassativi ed essenziali, ma indicativi. **5.2** - Si riconoscono come valida causa di forza maggiore i guasti degli impianti, l'assenza di più del 10% del personale e l'oggettiva difficoltà del venditore nell'approvvigionamento delle materie prime, quando dovuti a fattori esterni alla propria volontà e non riconducibili a propria negligenza, con conseguente facoltà di variazione dei termini di consegna e/o annullamento in tutto o in parte degli ordini in corso, ancorché già confermati. **5.3** - Ritardi sulla spedizione fino a 5 giorni lavorativi sono da considerarsi rientranti nella normale logica produttiva, anche se il produttore farà di tutto per evitarli. Il venditore non risponde per ritardi nella consegna dovuti al trasportatore, che dovrà essere considerato come unico responsabile del proprio disservizio. **5.4** - Salvo patto contrario scritto ed espressamente riportato e sottoscritto sulla conferma d'ordine, con obbligatoria indicazione dell'importo massimo delle penali di volta in volta applicabili, il venditore non è mai tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce per colpa propria o di altri. **5.5** - Se la merce, con ritiro a carico del compratore, non viene ritirata o autorizzata alla spedizione entro 8 giorni dalla data di consegna prevista in conferma o, se posteriore, dall'avviso di merce pronta, l'impegno del venditore ad effettuare la fornitura decade. Il venditore avrà la possibilità di vendere la merce ad altro cliente o, a proprio insindacabile giudizio, di continuare a mantenerla a disposizione del cliente con immediata fatturazione del relativo importo e maturazione dei costi di stoccaggio ed assicurazione sulla base delle tariffe di giacenza dei corrieri, fermo restando il diritto al risarcimento di maggiori danni per merce ordinata e non ritirata. **5.6** - Se nella conferma non viene indicata una data di consegna precisa, la spedizione s'intende da effettuare entro 45 giorni solari dalla data della conferma.

6) Tolleranza di misura e quantità: Sui quantitativi contrattuali il venditore si riserva la facoltà di consegnare il 10% in più o in meno.

7) Tolleranza per altri vizi o difetti di qualità: **7.1** - Fino al limite del 2% del peso e/o del numero o misura totale della merce consegnata è ammessa una tolleranza per vizi o difetti di qualità essenziali, anche se essi rendono i prodotti che ne sono affetti completamente inidonei all'uso cui sono destinati. **7.2** - Per le bobine è da considerarsi normale e inevitabile che il film vicino al mandrino risulti rovinato o, se stampato, fuori registro per una cinquantina di metri circa, e che in prossimità delle giunte ci possano essere alcuni metri di film leggermente rovinato o, se stampato, fuori registro. Per il microforato e il macroforato è da considerarsi normale e inevitabile che all'avviamento macchina e/o alle giunte alcuni metri di film risultino non forati. La quantità totale di film inidoneo dovrà comunque essere contenuta entro il 2%, o in caso contrario dovrà essere proporzionalmente scontata dal prezzo. **7.3** - Il cliente è tenuto a verificare che il materiale sia idoneo alla sua applicazione specifica ed è inoltre responsabile per le valutazioni delle migrazioni nelle specifiche condizioni finali d'impiego di tempo e temperatura. Qualora questi prodotti vengano utilizzati in condizioni diverse (trattamenti di cottura, sterilizzazione o altre condizioni di temperatura superiore a quella dell'ambiente) è necessaria una valutazione caso per caso da parte del cliente finale che deve informare RONZULLI SPA delle modalità d'impiego.

8) Interessi di mora: In caso di inadempienza nei pagamenti sui crediti scaduti, maturano a carico del debitore gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, art. 5 comma 2 (tasso BCE più 5%). L'acquirente decade dal beneficio del termine ed il venditore si riserva la facoltà di sospendere le forniture in corso. In caso di insoluto di una ricevuta bancaria, verranno addebitati 50 (cinquanta) euro per rimborso forfetario spese bancarie e di segreteria, oltre agli interessi di mora. In caso di pagamento tardivo di un assegno o di una cambiale, verranno addebitate le spese bancarie e di segreteria (con un minimo di 50 Euro), di protesto, gli interessi di mora e una penale del 10% sull'importo insoluto (art. 8 legge 386/1990).

9) Trasporto e assicurazione: **9.1** - In caso di danneggiamento durante il trasporto della merce resa "franco destino", il venditore sarà tenuto solo alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile, e comunque in conformità ai tempi tecnici di produzione o, a propria scelta, allo sconto della parte danneggiata. Il compratore è comunque tenuto a mantenere per un massimo di 60 giorni la merce danneggiata a disposizione del venditore, che la farà rientrare a proprie spese. In caso contrario essa verrà comunque fatturata al cliente. **9.2** - Una volta spedita la merce, salvo quanto previsto al precedente punto 9.1, tutte le responsabilità riguardo la consegna in buone condizioni e nei tempi dovuti ricadranno sul trasportatore,

unico responsabile del proprio disservizio, con totale scarico per il venditore per quanto riguarda ogni danno diretto o indiretto o per consegna in ritardo. **9.3** - In caso di arrivo di merce danneggiata, il compratore dovrà apporre apposita riserva circostanziata, controfirmata dall'autista del mezzo e dal responsabile del ricevimento merci, sui documenti di trasporto e di consegna, e trasmetterne entro 3 giorni copia al venditore, corredata da foto (anche in formato digitale o per e-mail) che documentino i danni, e dal nome di altri testimoni presenti al fatto tra i quali almeno uno sia il magazziniere. In mancanza di tali elementi nessun danno potrà essere riconosciuto. **9.4** – Si applicano condizioni identiche alla resa franco destino anche al caso di ricevimento merce da parte di un incaricato del cliente in qualsiasi località convenuta. **9.5** - La merce spedita “franco partenza” o ritirata direttamente dal compratore o suo avente causa, viaggia a totale rischio e pericolo del compratore.

10) Controversie e clausola arbitrale: In caso di controversia di natura esclusivamente tecnica o relativa alla qualità del prodotto le parti faranno ricorso ad un arbitro unico scelto di comune accordo o nominato dal presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Bari. L'arbitrato sarà irrituale ed il lodo dovrà essere depositato entro novanta giorni.

11) Foro competente, legge e lingua applicabile: Il Foro competente è convenzionalmente quello di Rutigliano e la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. La lingua regolatrice delle presenti condizioni di vendita è l'italiano. In caso di discrepanza fra il testo italiano ed eventuali testi tradotti, le parti convengono che il testo italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti condizioni.

12) Ulteriori e varie: In caso di nullità di una clausola o parte di essa, tutto il resto del contratto rimane valido. Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del codice civile.